REGOLAMENTO (CEE) N. 3145/75 DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 1975

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili delle voci 55.05 e 55.09 e della sottovoce ex 58.01 A della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Turchia (anno 1976)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore del protocollo complementare firmato ad Ankara il 30 giugno 1973 e contenente le modifiche che in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità è necessario apportare sia all'accordo istitutivo dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, sia al protocollo addizionale (1), la Comunità si è impegnata — in un accordo interinale (2) la cui validità è limitata al periodo che precede l'entrata in vigore del protocollo complementare e applicabile fino al 31 dicembre 1974, ma rinnovato per il 1976 alle condizioni previste all'articolo 13 — a mettere in applicazione determinate disposizioni del protocollo complementare in materia di scambi di merci ; che ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo interinale, che modifica l'articolo 1 dell'allegato 2 del protocollo addizionale, la Comunità deve accordare una riduzione del 75 % dei dazi doganali applicabili all'importazione di alcuni prodotti tessili delle voci 55.05 e 55.09 della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Turchia, nei limiti di contingenti tariffari comunitari annui pari rispettivamente a 390 tonnellate per i filati di cotone e a 1 390 tonnellate per i tessuti di cotone ; che il precitato articolo 6 stabilisce come segue la ripartizione dei contingenti tariffari comunitari in questione :

— per i filati di cotone:

300 tonnellate per la Comunità nella sua composizione originaria,

40 tonnellate per la Danimarca, 10 tonnellate per l'Irlande e 40 tonnellate per il Regno Unito ;

— per i tessuti di cotone :

1 000 tonnellate per la Comunità nella sua composizione originaria,

20 tonnellate per la Danimarca, 10 tonnellate per l'Irlanda e 360 tonnellate per il Regno Unito;

che sembra inoltre opportuno prevedere a titolo provvisorio per questi prodotti un adeguamento dei vantaggi tariffari consistente inizialmente:

— per la Comunità nella sua composizione originaria :

in una sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune e in aumenti del 50 % e quindi del 5 % dei volumi contingentali assegnati a tali Stati membri ;

— per i nuovi Stati membri:

in una sospensione totale dei dazi applicabili, entro i limiti delle quote di cui sopra, aumentate delle stesse proporzioni ;

che questi adeguamenti possono essere riveduti nel corso dell'anno contingentale, in funzione delle necessità eventuali ;

considerando che ai sensi dell'articolo 1 dell'allegato 2 del protocollo addizionale, in connessione con l'articolo 2 dell'accordo interinale, la Comunità deve applicare, in particolare per il 1976, una riduzione del 25 % sui dazi applicabili nei confronti dei paesi terzi per quanto concerne i tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati, di lana o di peli fini (esclusi i tappeti fatti a mano) importati in provenienza dalla Turchia ; che sembra inoltre opportuno migliorare detto vantaggio tariffario, a titolo provvisorio, sospendendo totalmente i dazi applicabili ai prodotti in questione entro il limite di un contingente tariffario comunitario fissato inizialmente ad un livello provvisorio di 168 tonnellate, ripartito secondo le stesse percentuali adottate per il 1975 nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate ;

considerando che, per rispettare le disposizioni particolari dell'accordo interinale, è opportuno prevedere regimi differenti per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria da un lato, e per i nuovi Stati membri, dall'altro ;

---

(1) GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 4.
(2) GU n. L 277 del 3. 10. 1973, pag. 2.

considerando che per quanto riguarda segnatamente la Comunità nella sua composizione originaria :

— occorre garantire a tutti gli importatori in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso ai predetti contingenti e l'applicazione ininterrotta dei tassi per essi previsti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi ;

— un sistema di utilizzazione di detti contingenti, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria dei suddetti contingenti riguardo ai principi sopra enunciati ; che tale ripartizione, per rispecchiare quanto più esattamente possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri, calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo ed in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ; che malgrado l'esiguo fabbisogno di importazioni in provenienza dalla Turchia dei prodotti considerati, posto in evidenza dai dati statistici per la maggior parte degli Stati membri, conviene salvaguardare il carattere comunitario dei contingenti tariffari in questione prevedendo la copertura del fabbisogno che si manifestasse in detti Stati membri;

— nel corso dei tre anni per i quali sono disponibili esaurienti dati statistici, le importazioni dei singoli Stati membri, in provenienza dalla Turchia, hanno registrato la seguente evoluzione :

	1972		1973		1974	
	in tonnellate	in %	in tonnellate	in %	in tonnellate	in %
Filati di cotone						
Germania	11 736	48,35	10 734	42,56	6 333	29,01
Benelux	6 144	25,31	6 795	26,95	7 000	32,07
Francia	412	1,70	162	0,64	1 806	8,27
Italia	5 982	24,64	7 527	29,85	6 690	30,65
Altri tessuti di cotone						
Germania	570	21,17	877	30,62	456	24,52
Benelux	995	36,96	953	33,27	1 000	53,76
Francia	747	27,75	412	14,39	194	10,43
Italia	380	14,12	622	21,72	210	11,29

— tenuto conto dei suddetti elementi e della prevedibile evoluzione dei mercati dei prodotti in questione nel corso del 1976, le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingentali possono essere approssimativamente stabilite come segue :

	Filati di cotone	*Altri tessuti di cotone*
Germania	44,7	23,1
Benelux	20,0	30,8
Francia	5,3	34,6
Italia	30,0	11,5

— per tener conto dell'incerta evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti negli Stati membri occorre dividere in due parti i volumi contingentali, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo, con la seconda parte, una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % circa dei volumi contingentali ;

— le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò e per evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente una delle sue quote iniziali effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e ogni volta che le singole riserve lo consentano ; che tutte le quote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la

Commissione, la quale, fra l'altro, deve poter seguire il grado di utilizzazione dei contingenti tariffari e informarne gli Stati membri ;

— qualora ad una data determinata del periodo contingentale sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante di una delle quote iniziali, è indispensabile che tale Stato membro proceda a riversarne una determinata percentuale nella riserva corrispondente, per evitare che una parte di uno dei contingenti comunitari resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre protrebbe essere utilizzata in altri ;

— il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, e quindi ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri ;

considerando che, per quanto riguarda in particolare i nuovi Stati membri:

— i volumi delle quote da attribuire a tali Stati membri a norma dell'articolo 6 dell'accordo interinale e i dazi applicabili in tali Stati membri, nel quadro di dette quote, e che debbono essere determinati in conformità dell'articolo 2 del citato accordo, debbono essere modificati come segue ;

— è opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori ai contingenti in questione, nonché l'ininterrotta applicazione dei dazi contingentali a tutte le importazioni dei prodotti in questione fino ad esaurimento dei contingenti medesimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976 sono aperti nella Comunità dei contingenti tariffari comunitari, applicabili ai prodotti indicati qui appresso, in provenienza dalla Turchia, entro i limiti indicati a fronte di ciascuno di essi:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente in tonnellate
55.05	Filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto	930
55.09	Altri tessuti di cotone	2 190
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati	
	ex A. di lana o di peli fini, esclusi i tappeti fatti a mano	168

2. I contingenti sono ripartiti e gestiti conformemente alle disposizioni qui appresso.

SEZIONE I

Disposizioni riguardanti la Comunità nella sua composizione originaria

Articolo 2

Nel quadro dei contingenti di cui all'articolo 1, i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi fino a concorrenza di 788 tonnellate per i filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, di 1 575 tonnellate per gli altri tessuti di cotone e di 117 tonnellate per i tappeti di lana o di peli fini.

Articolo 3

1. I volumi contingentali di cui all'articolo 2 sono divisi in due parti.

2. La prima parte dei singoli volumi è ripartita fra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 6, sono valide fino al 31 dicembre 1976, corrispondono per i singoli Stati membri ai quantitativi qui appresso:

(in tonnellate)

	N. della tariffa doganale comune		
	55.05	55.09	ex 58.01 A
Germania	252	240	34,7
Benelux	113	320	12,9
Francia	30	360	24,4
Italia	170	120	18,0

La seconda parte dei singoli volumi contingentali, pari rispettivamente a 223, 1 040 e 27 tonnellate, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 4

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissata nell'articolo 3, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella riserva corrispondente, in caso di applicazione dell'articolo 6 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sempreché la consistenza della riserva lo permetta, di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Se, una volta esaurita una delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90% o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni del paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale.

3. Se, una volta esaurita una delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni di cui sopra, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 5

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 4 sono valide fino al 31 dicembre 1976.

Articolo 6

Gli Stati membri trasferiscono nella riserva, entro il 1° ottobre 1976, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 settembre 1976, superi il 20 % del volume iniziale. Essi possono riversare quantità superiori se vi è motivo di ritenere che queste possano rimanere inutilizzate.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1976, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1976 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversata nelle rispettive riserve.

Articolo 7

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4 e li informa, senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, del grado di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1976, dell'entità di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

SEZIONE II

Disposizioni riguardanti i nuovi Stati membri

Articolo 9

1. Nel quadro dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, ai nuovi Stati membri sono attribuite le quote seguenti:

(in tonnellate)

	N. della tariffa doganale comune		
	55.05	55.09	ex 58.01 A
Danimarca	63	32	12
Irlanda	16	16	2
Regno Unito	63	567	37

2. Entro i limiti di tali quote, i nuovi Stati membri applicano l'esenzione dei dazi doganali per i prodotti tessili in questione.

SEZIONE III

Disposizioni generali

Articolo 10

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per garantire agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote che sono state loro assegnate.

2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate secondo le modalità indicate al paragrafo 2.

Articolo 11

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputati sulle loro aliquote.

Articolo 12

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. VISENTINI